



# PROVINCIA DI NOVARA

Piazza Matteotti, 1 - Tel. 0321.3781 - Fax 0321.36087

## ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione N. 238/2011  
Proposta Qualità dell'aria ed Energia/51

**Relatore:** ASSESSORE ANTONIO TENACE

**Oggetto:** IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI. DECRETO 10/09/2010. DEFINIZIONE DELLA CAUZIONE PER INTERVENTI DI DISMISSIONE E RIPRISTINO.

L'anno duemilaundici, il giorno tredici del mese di Giugno in Novara e nel Palazzo della Provincia si è riunita la Giunta Provinciale.

**Presidente:** DIEGO SOZZANI - PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Assiste come **Segretario:** AVV. ANTONINO PRINCIOTTA – SEGRETARIO GENERALE

Alle ore 10:10 il Presidente, riconosciuta la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

... omissis ...

Al momento dell'adozione della presente deliberazione risultano:

<b>DIEGO SOZZANI</b>	<b>Presidente Provincia</b>	<b>Presente</b>
ANGELO LUCA BONA	Vice Presidente	Presente
MARZIO LIUNI	Assessore	Presente
ALESSANDRO CANELLI	Assessore	Presente
ANNA MARIA MARIANI	Assessore	Presente
ANTONIO TENACE	Assessore	Presente
OLIVIERO GIUSEPPE COLOMBO	Assessore	Assente
CLAUDIO NAVA	Assessore	Presente
ANNAMARIA MELLONE	Assessore	Presente
GIUSEPPE ANTONIO POLICARO	Assessore	Presente
GIANLUCA GODIO	Assessore	Presente

**Segretario:** AVV. ANTONINO PRINCIOTTA – SEGRETARIO GENERALE

**LA GIUNTA PROVINCIALE**

Premesso che:

- ♦ il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”, all’art. 12, definisce le procedure amministrative per il rilascio dell’Autorizzazione Unica per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a fonti rinnovabili;
- ♦ il comma 4 del suddetto art. 12 fissa l’obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell’impianto o, per gli impianti idroelettrici, l’obbligo all’esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale.

Visto il Decreto 10 settembre 2010 che, al p.to 13.1, lettera j, Parte III dell’Allegato, prevede che il Proponente l’impianto si impegni alla corresponsione, all’atto dell’avvio dei lavori, di una cauzione a garanzia dell’esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di rimessa in pristino, da versare a favore dell’amministrazione precedente mediante fideiussione bancaria o assicurativa, secondo l’importo stabilito in via generale dalle Regioni o dalle Province delegate, in proporzione al valore delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale; la cauzione è stabilita in favore dell’amministrazione che sarà tenuta ad eseguire le opere di rimessa in pristino o le misure di reinserimento o recupero ambientale in luogo del soggetto inadempiente; tale cauzione è rivalutata sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni. Le Regioni o le Province delegate, eventualmente avvalendosi delle Agenzie regionali per l’ambiente, possono motivatamente stabilire, nell’ambito della Conferenza dei Servizi, differenti soglie e/o importi per la cauzione parametrati in ragione delle diverse tipologie di impianti ed in relazione alla particolare localizzazione dei medesimi;

Dato atto che la Regione Piemonte non ha fissato in via generale né le modalità di versamento della cauzione né i relativi importi, dovendo comunque procedere al rilascio delle Autorizzazioni Uniche conformemente alle indicazioni normative;

Ritenuto pertanto necessario definire i suddetti aspetti, comunque rivedibili in funzione di future iniziative regionali in merito;

A voti unanimi

## **DELIBERA**

1. di fissare i criteri di versamento e gli importi della cauzione di cui al p.to 13.1, lettera j, Parte III dell’Allegato al Decreto 10 settembre 2010;
2. di stabilire che la cauzione dovrà essere versata, all’atto dell’avvio dei lavori, sulla base di quanto indicato nella perizia giurata, da consegnare contestualmente alla domanda di autorizzazione, avente ad oggetto una stima dei costi di dismissione dell’impianto e di ripristino dello stato dei luoghi ovvero, nel caso di impianti idroelettrici, delle misure di reinserimento e recupero ambientale proposte, nonché il valore complessivo



dell'investimento;

3. di definire che la cauzione, di importo pari ai costi indicati nella perizia di cui al punto precedente, dovrà essere versata tramite fideiussione bancaria o assicurativa, a favore del Comune sede dell'impianto a fonte rinnovabile;
4. di precisare che resta ferma la facoltà della Provincia, nell'ambito della Conferenza dei Servizi convocata ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, eventualmente avvalendosi di ARPA, di stabilire motivatamente importi differenti rispetto a quelli di cui al precedente punto, parametrati in ragione delle diverse tipologie di impianti ed in relazione alla particolare localizzazione dei medesimi;
5. di stabilire che nelle Autorizzazioni Uniche rilasciate dovrà esserne prevista la revoca ed il conseguente obbligo di dismissione e rimessa in pristino dello stato dei luoghi entro un termine stabilito, in caso di mancata presentazione della fideiussione nei termini di legge o in caso di mancati rinnovo e rivalutazione;
6. di approvare il modello di polizza fideiussoria allegato alla presente, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
7. di stabilire che la fideiussione dovrà avere efficacia, tramite successivi rinnovi e rivalutazioni, fino ad avvenuta rimessa in pristino dello stato dei luoghi, secondo il progetto approvato in sede di rilascio dell'Autorizzazione Unica, accertata da ARPA;
8. di ritenere che le previsioni del presente provvedimento potranno essere riviste in funzione di eventuali provvedimenti regionali in materia;
9. di dare atto che sono stati espressi i pareri favorevoli, come risulta dai relativi visti apposti sulla proposta di deliberazione, dai Responsabili dei Servizi interessati e di Ragioneria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, nonché dal Segretario Generale.
10. di dare atto che l'esecuzione del presente provvedimento è affidata al Settore Ambiente Ecologia Energia, Ufficio Qualità dell'Aria ed Energia.

Inoltre,

### **LA GIUNTA PROVINCIALE**

- sulla proposta del relatore che prospetta la necessità e l'urgenza di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento;
- in accoglimento della proposta suddetta;
- ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;



A voti unanimi

**DELIBERA**

Il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile.

SEGUE ALLEGATO



Sottoscritto all'originale:

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to AVV. ANTONINO PRINCIOTTA

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
f.to DIEGO SOZZANI

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

NOVARA, li 15/06/2011

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to Avv. Antonino Princiotta

---

Per copia conforme

NOVARA, li \_\_\_\_\_



In bollo da € 14,62

allegato alla deliberazione  
n. 238 del 13/06/2011

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Avv. Antonino Princiotta)

**LA POLIZZA DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DA AUTENTICA NOTARILE.**

Spett.  
Comune di .....  
Via.....  
.....

**PREMESSO CHE:**

- ♦ con domanda del.....la ditta.....ha trasmesso alla Provincia di Novara istanza di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili .....(specificare la fonte) ai sensi dell'art 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2004 - Supplemento Ordinario n. 17 e s.m.i;
- ♦ l'art. 12 comma 4 del D.P.R 387/03 prevede che "L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale...".
- ♦ in data ..... la Conferenza dei Servizi convocata ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. ha approvato il progetto nel rispetto delle prescrizioni scaturite dai pareri resi nell'ambito della conferenza ed approvato l'importo della somma resa a garanzia della dismissione dell'impianto e del ripristino finale dei luoghi;
- ♦ ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010 è previsto l'impegno alla corresponsione all'atto di avvio dei lavori di una cauzione a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, la stessa conferenza ha stabilito l'importo da versare a favore del Comune sede dell'impianto pari ad euro .....mediante fideiussione bancaria o assicurativa. La polizza a favore del Comune garantisce l'effettuazione delle opere di rimessa in pristino o le misure di reinserimento o recupero ambientale in luogo del soggetto inadempiente; tale cauzione e' rivalutata sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni;
- ♦ la garanzia finanziaria deve essere rinnovata e rivalutata, sulla base dell'indice ISTAT di riferimento ogni 5 anni pena la revoca del provvedimento autorizzativo e conseguente obbligo di dismissione dell'impianto;

- ♦ la suddetta garanzia può essere prestata mediante polizza fidejussoria assicurativa o fidejussione bancaria.

## TUTTO CIÒ PREMESSO

### **Art. 1 – Costituzione della garanzia**

La sottoscritta Agenzia di Credito ..... iscritta all'Albo delle Banche e dei Gruppi Creditizi al n. .... / Società di Assicurazione ..... (in seguito denominata Società), autorizzata al rilascio di cauzioni con polizze fidejussorie/fidejussione bancaria a garanzia di obbligazioni verso Enti Pubblici ai sensi della normativa vigente, con provvedimento n..... del ....., con sede legale in ..... – via ..... – C.F. n. .... (agenzia di ..... ), nella persona dei suoi Legali Rappresentanti ....., con la presente polizza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1936 e seguenti del C.C., si costituisce fideiussore della ditta ....., con sede legale in Comune di ..... – Via ..... – e dei suoi obbligati solidali ai sensi di legge, a favore del Comune di ..... – in rispetto degli obblighi ad essa derivanti per effetto di quanto indicato ai punti 3), 4) e 5) delle premesse, fino all'importo di € .....

### **Art. 2 – Delimitazione della garanzia**

La presente garanzia è costituita a fronte delle somme che il Contraente (intendendo con esso la ditta di cui al precedente articolo) fosse tenuto a corrispondere al Comune di ..... a copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse, ad eventuali operazioni di dismissione dell'impianto di cui alle premesse, di rimessa in pristino dello stato dei luoghi o le misure di reinserimento o recupero ambientale in luogo del soggetto inadempiente.

### **Art. 3 – Efficacia e durata della garanzia**

La presente garanzia finanziaria ha efficacia per anni 6 a partire dalla data odierna sino al giorno \_\_\_\_\_, decorso tale periodo, la garanzia rimarrà comunque valida sino ad avvenuta liberazione da parte del Comune di ..... tramite dichiarazione scritta. Tale cauzione e' rivalutata sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni con nuova polizza.

A seguito di presentazione di nuova polizza, accettata dalle Parti, la garanzia si estingue automaticamente con contemporanea definitiva liberazione da parte della Società/Banca – Agenzia di Credito, anche qualora il presente contratto non venga restituito alla Società stessa e non venga rilasciata la dichiarazione di cui sopra.

L'ente può avvalersi della garanzia limitatamente alle inadempienze di cui all'art.12, comma 4, del DPR 387/03 e s.m.i..

### **Art. 4 – Facoltà di recesso**

La Società può recedere dal contratto in qualsiasi momento con l'effetto della cessazione della garanzia dal 30° giorno successivo alla comunicazione al Comune di ....., alla Provincia di Novara ed al Contraente, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In tal caso la garanzia rimane efficace per le eventuali inadempienze commesse dal contraente nel periodo anteriore alla data in cui il recesso ha avuto effetto ed il Comune di ..... può avvalersene ai sensi e nei termini di cui agli artt. 2 e 5.

### **Art. 5 – Escussione della garanzia finanziaria**

Il pagamento, nei limiti dell'importo garantito con il presente contratto, sarà eseguito dalla Società/Banca – Agenzia di Credito, entro 30 giorni dalla notifica del soggetto beneficiario, che dispone, motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della stessa, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 del codice civile, la Società/Banca – Agenzia di Credito, non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente.

Il pagamento avverrà anche senza il consenso del Contraente, al quale verrà trasmesso un semplice avviso.

### **Art. 6 – Pagamento del premio ed altri oneri**

Il mancato pagamento del premio e degli eventuali supplementi da parte del Contraente, nonché altre eventuali eccezioni relative al rapporto tra la Società ed il Contraente, non possono essere opposti all'ente garantito e non possono essere posti a carico dell'ente stesso. Nessuna eccezione potrà essere opposta all'ente garantito, anche nel caso in cui il Contraente sia dichiarato fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

### **Art. 7 – Forma delle comunicazioni**

Tutte le comunicazioni dipendenti dal presente contratto, tra il Beneficiario della presente garanzia, il Contraente e la Società/Banca – Agenzia di Credito, dovranno essere effettuate esclusivamente per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

### **Art. 8 – Foro competente**

Per le controversie riguardanti l'esecuzione della presente polizza, tra l'ente garantito e la Società/Banca – Agenzia di Credito, è competente l'Autorità giudiziaria ove ha sede l'ente beneficiario.

(Luogo) ....., (data) .....

Il Contraente .....  
(firma autenticata)

La Società .....  
(firma autenticata)